

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 007 del 30.01.2014

**Oggetto: Nomina componenti Commissione elettorale comunale.**

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Demartis Claudio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Broccia Sandro

Il Segretario  
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 126, con decorrenza dal 04.02.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU**  
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 007</b>	<b>Nomina componenti Commissione elettorale comunale.</b>
<b>Del 30.01.2014</b>	

**Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:**

	<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
<b>Broccia Sandro</b>	<b>X</b>	
<b>Orrù Luca</b>	<b>X</b>	
<b>Ariu Federico</b>	<b>X</b>	
<b>Cau Donato</b>	<b>X</b>	
<b>Scanu Maria Cristiana</b>		<b>X</b>
<b>Broccia Luisa</b>	<b>X</b>	
<b>Montisci Vincenzo</b>	<b>X</b>	
<b>Murroni Stefano</b>	<b>X</b>	
<b>Sanna Francesco</b>	<b>X</b>	
<b>Maccioni Pierpaolo</b>	<b>X</b>	
<b>Grussu Genita</b>		<b>X</b>
<b>Piras Vincenzo</b>	<b>X</b>	
<b>Melis Ettore</b>	<b>X</b>	
<b>Pia Giovanni</b>		<b>X</b>
<b>Cherchi Gianluca</b>		<b>X</b>
<b>Melis Mirco</b>	<b>X</b>	
<b>Orrù Daniela</b>	<b>X</b>	

**Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.**

*Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.*

**IL CONSIGLIO**

Visto l'art. 4-bis del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, che dispone:

- “1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
- 2. In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del

*comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.”*

Visto l'art. 12, comma 2, del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, che dispone:

*“2. La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni”.*

Visto l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, che dispone:

*“1. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.*

*2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.*

*3. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.*

*4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.*

*5. Il sindaco non prende parte alla votazione.*

*6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”.*

Visto l'art. 15 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, che dispone:

*“1. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.*

*2. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.*

*3. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.*

*4. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.”.*

Visto l'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone:

*“2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.”*

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 16.06.2010, con la quale nella prima seduta del Consiglio Comunale sono stati eletti componenti della commissione elettorale comunale i seguenti consiglieri:

- effettivi Floris Sonia, Murrone Stefano e Sanna Francesco per la maggioranza, Melis Ettore per la minoranza;

- supplenti Floris Mario, Piras Vincenzo e Cau Donato per la maggioranza, Cherchi Gianluca per la minoranza.

Vista la deliberazione del C.C. n. 41 del 12.11.2013, con la quale è stato sostituito il Consigliere dimissionario Sig. Floris Mario con il Sig. Maccioni Pierpaolo, primo dei non eletti della lista n. 1 “Mogoro che cambia”.

Vista la deliberazione del C.C. n. 46 del 21.11.2013, con la quale è stato sostituito il Consigliere dimissionario Sig.ra Floris Sonia con la Sig.ra Grussu Genita, seconda dei non eletti della lista n. 1 “Mogoro che cambia”.

Considerato che al Comune sono assegnati n. 16 consiglieri, meno di 50 e che pertanto la commissione elettorale comunale deve essere composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.

Preso atto che la deliberazione del C.C. n. 17 del 16.06.2010 è viziata da violazione di legge, in relazione al numero dei componenti nominati, quattro effettivi e quattro supplenti, in luogo di tre.

Preso atto che il segretario della commissione ha convocato alle riunioni della stessa solo 3 dei 4 componenti, oltre il Sindaco che è componente di diritto.

Considerato che, in base al principio generale di conservazione degli atti giuridici, essendo la violazione di legge causa di annullabilità e non di nullità dell'atto di nomina, gli atti finora compiuti dalla commissione elettorale, pure irregolarmente eletta, sono efficaci.

Atteso che, per sanare la predetta illegittimità nel numero dei componenti nominati, sarebbe necessaria la rinnovazione della nomina; un conto infatti è che i consiglieri da nominare siano 4 (3 per la maggioranza e 1 per la minoranza), un conto è che siano 3 (2 per la maggioranza e 1 per la minoranza).

Preso atto che la legge prevede la rinnovazione della procedura di nomina solo nel caso in cui “... i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni ...”

Considerato che i componenti della commissione in carica (3 effettivi e 3 supplenti, oltre al Sindaco) sono in numero tale da assicurare il regolare funzionamento della commissione.

Preso atto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di non poter provvedere alla sostituzione dei componenti della commissione elettorale comunale cessati per le dimissioni dall'incarico di Consigliere Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela, Piras Vincenzo).

## **DELIBERA**

Di non provvedere alla sostituzione dei componenti della commissione elettorale comunale cessati per le dimissioni dall'incarico di Consigliere Comunale.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Orrù Daniela, Melis Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.